

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BARI

*** Via Piccinni n. 97 - BARI ***

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
CONSULTIVE APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE IN
DATA 19 maggio 2008**

Articolo 1 – Funzione delle Commissioni.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari si avvale di Commissioni Consultive a cui sono affidati i seguenti compiti:

1. studiare particolari problemi ed effettuare approfondite indagini su specifici argomenti individuati dal Consiglio dell'Ordine.
2. fornire supporto tecnico nell'ambito di Convegni, tavole rotonde ed incontri di studio, nonché provvedere, anche nell'ambito di tali iniziative, all'eventuale segnalazione diretta di relatori tra i propri componenti.

Articolo 2 – Numero e durata delle Commissioni.

Il numero delle Commissioni e le materie di competenza, vengono determinate dal Consiglio dell'Ordine. La durata delle Commissioni permanenti, coincide con

quella del Consiglio dell'Ordine. Le Commissioni nominate per l'approfondimento di specifiche tematiche, decadranno all'esaurimento del compito loro affidato.

Articolo 3 – Funzioni e Composizione delle Commissioni.

Le Commissioni Consultive svolgono le seguenti funzioni:

1. **Commissioni di studio:** effettuano studi e ricerche su materie professionali di specifica competenza dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, che interessino l'intera categoria, su argomenti specifici richiesti dal Consiglio dell'Ordine, ovvero di propria iniziativa. A richiesta del Consiglio dell'Ordine, emettono pareri e rispondono a specifici quesiti, nonché predispongono elaborati da inviare al Consiglio;
2. **Commissione per la liquidazione delle parcelle:** tale commissione, attraverso una relazione scritta, esprime parere consultivo al Consiglio dell'Ordine, relativamente alle parcelle presentate da ciascuno iscritto per la tassazione;
3. **Commissione per la tutela e la valorizzazione della professione e deontologia professionale:** tale commissione dovrà studiare principalmente i problemi relativi alla tutela e valorizzazione della professione, nonché della deontologia professionale;
4. **Commissione formazione professionale:** tale commissione dovrà impostare le linee strategiche al fine di fornire agli iscritti all'Ordine la possibilità di adempiere alla prescritta formazione professionale continua.

Le **Commissioni Consultive** sono composte da un numero massimo di 30 (trenta) iscritti all'Ordine che manifestino particolare interesse per argomenti di natura professionale trattati. Per poter far parte delle Commissioni, gli iscritti all'Ordine dovranno farne richiesta scritta al Consiglio, specificando a quale Commissione sono interessati

Per ogni Commissione, il Consiglio dell'Ordine nomina oltre ai componenti, un **Consigliere/Revisore Delegato**, con il compito di seguire i lavori della Commissione cui sono preposti.

Per ogni Commissione il Consiglio dell'Ordine, su proposta del Consigliere/Revisore Delegato, nomina il **Presidente della Commissione**.

Il Consigliere/Revisore Delegato riferisce periodicamente al Consiglio sull'attività della Commissione. Ogni Commissione elegge un Segretario ed eventualmente un vice Presidente.

Nello svolgimento del lavoro le Commissioni hanno autonomia ad articolarsi in gruppi di lavoro e sottocommissioni.

Articolo 4 – Comunicazione della nomina.

La nomina deve essere comunicata ai componenti da parte della Segreteria dell'Ordine. L'accettazione deve pervenire all'Ordine entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina. Con l'accettazione, i componenti s'impegnano a rispettare il presente Regolamento e assumono l'impegno di porre massima diligenza e cura nell'espletamento del proprio mandato.

Articolo 5 – Compiti del Consigliere/Revisore Delegato e del Presidente.

Il Consigliere/Revisore Delegato, unitamente al Presidente, è il responsabile dei lavori della Commissione nei confronti del Consiglio dell'Ordine e, pertanto:

1. convoca le riunioni della Commissione;
2. formula un piano generale dei lavori che deve tener conto delle priorità e delle urgenze stabilite dalle direttive del Consiglio dell'Ordine;
3. dirige i lavori e pone ai voti le decisioni che non siano adottate all'unanimità;
4. sottoscrive il verbale delle riunioni ed ogni altro documento, parere ed elaborato.

Articolo 6 – Compiti del Segretario.

I compiti assegnati al Segretario sono i seguenti:

1. redigere e sottoscrivere i verbali delle riunioni sull'apposito libro custodito presso la sede dell'Ordine;
2. assolvere i compiti a lui eventualmente assegnati dal Consigliere/Revisore Delegato e/o Presidente.

Articolo 7 – Riunioni delle Commissioni.

La Commissione è convocata dal Consigliere/Revisore Delegato e dal Presidente per il tramite della Segreteria dell'Ordine o, in alternativa, dalla Commissione

stessa, mediante comunicazione scritta (fax – e_mail etc.).

La convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. La Commissione si riunisce presso una delle sedi dell'Ordine negli orari di lavoro del personale o nel luogo stabilito dal Consigliere/Revisore Delegato e/o Presidente.

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevalgono i voti del Consigliere/Revisore Delegato e del Presidente.

Articolo 8 – Sostituzioni.

Alla sostituzione dei componenti che siano venuti a mancare per dimissioni, decadenza, revoca, decesso od altre cause, provvede il Consiglio dell'Ordine su richiesta del Consigliere/Revisore Delegato o del Presidente se la sostituzione è da questi ritenuta necessaria.

Articolo 9 - Decadenza.

I componenti delle Commissioni che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni, decadono dall'incarico.

In ogni caso la decadenza è pronunciata dal Consiglio dell'Ordine motu proprio, se a conoscenza, su segnalazione motivata del Consigliere/Revisore Delegato e/o del Presidente della Commissione stessa.

La pronuncia di decadenza dovrà risultare dal verbale del Consiglio e deve essere notificata all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

Articolo 10 – Revoca.

Il componente che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 4 o abbia subito un provvedimento di cui all'art. 50 e seguenti del D.Lgs 28/6/2005 n. 139 o al quale vengono meno i requisiti di cui all'art. 36 dello stesso D.Lgs è revocato dalla carica. Analogamente deve essere revocato dalla carica nel caso in cui il suo comportamento o negligenza impedisca il regolare funzionamento della Commissione. La revoca è pronunciata con le modalità e nelle forme previste dal precedente art. 9.

Articolo 11 - Rimborso spese.

L'incarico di componente della Commissione è a titolo gratuito.

Solo in casi motivati il Consigliere/Revisore Delegato o il Presidente possono proporre al Consiglio dell'Ordine il rimborso a piè di lista di spese da sostenere dalla Commissione e/o dai suoi componenti.

Articolo 12 – Proprietà ed utilizzazione degli elaborati.

Gli elaborati, i pareri, le note, i verbali e qualsiasi altro documento inerente e conseguente ai lavori delle Commissioni sono di esclusiva proprietà del Consiglio dell'Ordine che decide sulla utilizzazione dei documenti secondo quanto riterrà opportuno nell'interesse della categoria. Il Consiglio dell'Ordine ha pertanto facoltà di integrare, variare, utilizzare i documenti senza che possano essere avanzate pretese o diritti da parte degli Autori. In caso di pubblicazione, dovrà

essere fatta menzione dei nomi di tutti i partecipanti ai lavori della Commissione.

Articolo 13 – Segreto d’ufficio.

I componenti delle Commissioni che per ragioni del loro incarico vengono a conoscenza di fatti o notizie relative alla vita privata o economica degli iscritti all’Albo, dei tirocinanti, di enti pubblici e privati e dei cittadini in genere, sono soggetti a segreto d’ufficio. L’uso illegittimo delle notizie e dei fatti venuti a conoscenza effettuato a proprio favore con l’intendimento di arrecare a se stessi o ad altri illecito profitto o beneficio dovrà essere perseguito a norma di legge.

Articolo 14 – Modifiche.

Il Consiglio dell’Ordine può, in qualsiasi momento, a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio modificare e/o integrare il presente Regolamento.